REGIONE LAZIO

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 17 LUGLIO 2025)

L'anno duemilaventicinque, il giorno di giovedì diciassette del mese di luglio, alle ore 14.51 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 14.30 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

1) ROCCA FRANCESCO ……..... *Presidente*
2) ANGELILLI ROBERTA ……..... *Vicepresidente*
3) BALDASSARRE SIMONA RENATA ..... *Assessore*
4) CIACCIARELLI PASQUALE ..... "
5) GHERA FABRIZIO …..……... "
6) MASELLI MASSIMILIANO ……..... "
7) PALAZZO ELENA …… *Assessore*
8) REGIMENTI LUISA ……... "
9) RIGHINI GIANCARLO …… "
10) RINALDI MANUELA …… "
11) SCHIBONI GIUSEPPE ……..... "

Sono presenti: *gli Assessori Ciacciarelli, Ghera, Maselli, Palazzo, Regimenti e Righini.*

Sono collegati in videoconferenza: *la Vicepresidente e gli Assessori Rinaldi e Schiboni.*

Sono assenti: *il Presidente e l'Assessore Baldassarre.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Entra nell'Aula l'Assessore Baldassarre.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 613

Copia

N. 613 **del** 17/07/2025 **Proposta n.** 21905 **del** 23/06/2025

PGC	Tipo Mov.	Capitolo	Impegno / Accertamento	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
Descr. PdC finanz.						
Azione						
Beneficiario						
1)	P	U0000E47940	2025/16497		150.000,00	11.01 1.04.04.01.000
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private						
2.02.01.99						
CREDITORI DIVERSI						
Tipo mov. : PRENOTAZIONE BOLLINATURA						

Copia

Oggetto: Approvazione dei criteri e delle modalità di presentazione della domanda di accesso al "Fondo di solidarietà per il volontariato di protezione civile" di cui all'art. 12 *bis* della legge regionale 26 febbraio 2014 n. 2 e successive modifiche e integrazioni. Finalizzazione risorse.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle "Politiche abitative, Case popolari, Politiche del mare, Protezione Civile";

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale del 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche e integrazioni recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 concernente l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale n. 1/2002 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 96 del 26 febbraio 2024 con la quale è stato conferito al dott. Massimo La Pietra l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Emergenza, Protezione Civile e N.U.E. 112";

VISTO il decreto del Presidente n. T00022 del 22/02/2025, come rettificato con decreto del Presidente n. T00025 del 27/02/2025, con il quale è stata trasferita, tra le altre, la delega in materia di "Protezione Civile" all'Assessore Pasquale Ciacciarelli;

VISTI altresì:

- il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche;
- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità regionale";
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità" che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
- la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, recante: "Legge di stabilità regionale 2025";
- la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23, recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027";
- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1172, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";

- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1173, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del Bilancio finanziario gestionale, ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa";
- la deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2025 n. 28, concernente: "Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2025-2027 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 "Sistema integrato regionale di protezione civile", come modificata, da ultimo dalla legge regionale 14 agosto 2023, n. 10;
- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, "Codice del Terzo Settore", che reca la nuova disciplina delle Organizzazioni di volontariato, ivi incluse quelle di protezione civile;
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 "Codice della Protezione civile", in particolare il Capo V, che disciplina l'organizzazione e la partecipazione del volontariato organizzato di protezione civile nell'ambito del Sistema Integrato di Protezione Civile;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e i relativi atti di attuazione, il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 13 aprile 2011, e il Decreto del Capo Dipartimento di Protezione Civile, del 12 gennaio 2012;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 109/2013 che ha istituito, in attuazione della Direttiva del Dipartimento della Protezione Civile n.5300 del 13 novembre 2012, l'Elenco territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 10 della l.r. 2/2014;
- il regolamento regionale 7 agosto 2015, n. 9 "Misure a favore delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile";
- il regolamento regionale 14 ottobre 2019, n.18, relativo ai requisiti per l'iscrizione nel succitato Elenco, la cui gestione informatizzata avviene attraverso il software "Modulo di Gestione delle Organizzazioni" (MGO);

ATTESO che l'Amministrazione regionale, per tutte le attività di protezione civile, come definite all'art. 2 del d.lgs. n. 1/2018 e all'art. 3 della l.r. n. 2/2014 e s.m.i., si avvale in modo continuativo e costante delle Organizzazioni di volontariato iscritte nell'Elenco territoriale di cui alla legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, le quali costituiscono parte integrante del Sistema integrato regionale di protezione civile;

CONSIDERATO che la suddetta legge regionale attribuisce alla Regione funzioni inerenti all'organizzazione e all'impiego del Volontariato di protezione civile e dispone che l'Ente provveda al coordinamento e all'impiego delle stesse favorendone la partecipazione alle attività di protezione civile, in particolare, ad attività prestate in contesti che richiedono

assistenza alla collettività, emergenziali e post-calamità, nonché ad attività addestrative e formative, finalizzate a garantire una specializzazione sempre crescente dei volontari operativi;

ATTESO che, nell'adempimento delle proprie funzioni secondo le disposizioni di cui alla richiamata normativa regionale, legislativa e regolamentare, la Regione Lazio sostiene costantemente la operatività del Sistema integrato di protezione civile;

CONSIDERATO che, nel perseguimento della finalità di protezione civile, la Direzione regionale si avvale costantemente delle Organizzazioni di volontariato che, tramite l'impegno profuso dai volontari aderenti, qualificato e impagabile, garantiscono l'intervento in soccorso della collettività in ogni situazione emergenziale;

ATTESO che con la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 "Legge di stabilità regionale 2025", sono state apportate modifiche alla legge regionale n. 2/2014, in particolare inserendo l'articolo 12 bis, ai sensi del quale:

- al comma 1, è istituito il "Fondo di solidarietà per il volontariato di protezione civile", al fine di supportare i volontari che, nell'ambito delle attività di prevenzione e di gestione delle situazioni emergenziali, abbiano subito infortuni nell'espletamento delle attività di protezione civile previste all'articolo 3, comma 1 della succitata legge regionale n. 2/2014 e ss.mm.ii., attraverso la concessione di contributi per spese sanitarie, spese mediche riabilitative e spese di psicoterapia per il trattamento del disturbo da stress post traumatico a causa di infortuni subiti nello svolgimento delle suddette attività;
- al comma 4, la Giunta definisce con propria deliberazione i criteri e le modalità di presentazione delle domande per l'accesso al Fondo, nonché le modalità di rendicontazione delle spese sostenute;

VISTO, altresì, l'art. 38 della citata legge regionale n. 2/2014, che, al comma 1 bis, introdotto dalla legge di stabilità regionale n. 22/2024, dispone che "Agli oneri derivanti dall'articolo 12 *bis* si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Sistema di protezione civile" della missione 11 "Soccorso civile", titolo 1 "Spese correnti", del "Fondo di solidarietà per il volontariato di protezione civile", con uno stanziamento pari a euro 150.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti". Per gli anni successivi al 2027, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale";

CONSIDERATO che, a tal fine, è stato ~~i~~stituito il capitolo di bilancio U000E47940 denominato "FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE (L.R. N. 2/2014, ART. 12-BIS) § TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE";

RITENUTO pertanto, per quanto sopra espresso, di finalizzare, le risorse pari ad euro 150.000,00, iscritte sul capitolo del bilancio regionale U0000E47940, denominato "FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE (L.R. N. 2/2014, ART. 12-BIS) § TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE", mediante prenotazione di impegno sull'esercizio finanziario 2025;

RITENUTO inoltre di supportare anche i volontari che, nell'ambito delle attività inerenti a situazioni emergenziali occorse nell'anno 2024, alcune delle quali particolarmente complesse a causa della cruente campagna antincendio boschivo 2024, abbiano subito infortuni e sostenuto, di conseguenza, spese sanitarie, spese mediche riabilitative e spese di psicoterapia per il trattamento del disturbo da stress post traumatico, ammettendoli alla presentazione della domanda di accesso al suddetto Fondo, a valere sugli stanziamenti per l'annualità 2025;

RITENUTO pertanto di approvare i "Criteri e modalità di presentazione della domanda di accesso al Fondo di solidarietà per il volontariato di protezione civile e di rendicontazione", di cui all'allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di approvare i "Criteri e modalità di presentazione della domanda di accesso al Fondo di solidarietà per il volontariato di protezione civile e di rendicontazione", di cui all'allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- di finalizzare le risorse pari ad euro 150.000,00, iscritte sul capitolo del bilancio regionale U0000E47940, denominato "FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE (L.R. N. 2/2014, ART. 12-BIS) § TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE", mediante prenotazione di impegno sull'esercizio finanziario 2025;
- di ammettere, in via derogatoria, alla presentazione della domanda di accesso al Fondo di solidarietà per il volontariato di protezione civile, a valere sugli stanziamenti per l'annualità 2025, anche i volontari che, nell'ambito delle attività di prevenzione e di gestione delle situazioni emergenziali occorse nell'anno 2024, abbiano subito infortuni e sostenuto spese sanitarie, spese mediche riabilitative e spese di psicoterapia per il trattamento del disturbo da stress post traumatico.

La Direzione regionale competente in materia di Protezione Civile provvederà, in attuazione della presente deliberazione, a tutte le attività inerenti alla gestione del "Fondo di solidarietà per il volontariato di protezione civile", nonché alla definizione della modulistica per la presentazione della domanda di accesso al suddetto Fondo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni.

Allegato A

Criteri e modalità di presentazione della domanda di accesso al Fondo di solidarietà per il volontariato di protezione civile e di rendicontazione.

Indice

Articolo 1 *Oggetto e finalità*
Articolo 2 *Attività di protezione civile*
Articolo 3 *Soggetti beneficiari*
Articolo 4 *Termini e modalità di comunicazione dell'evento e di presentazione della domanda di accesso al Fondo*
Articolo 5 *Spese ammissibili e rendicontazione*
Articolo 6 *Istruttoria della domanda e provvedimento conclusivo del procedimento*
Articolo 7 *Oneri a carico della Regione Lazio ed erogazione del contributo*
Articolo 8 *Decadenza dal beneficio economico*

****

Articolo 1
(Oggetto e finalità)

1. L'art. 12 *bis* della legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 e successive modifiche e integrazioni, istituisce il "Fondo di solidarietà per il volontariato di protezione civile", di seguito Fondo, per la concessione di contributi economici da destinare ai volontari che abbiano subito infortuni nell'espletamento delle attività di protezione civile previste all'articolo 3, comma 1della medesima legge.
2. La finalità del Fondo è di consentire l'erogazione di contributi ai soggetti di cui al comma 1, che abbiano sostenuto spese sanitarie, spese mediche riabilitative e spese di psicoterapia per il trattamento del disturbo da stress post traumatico a causa di infortuni subiti nelle attività di protezione civile di previsione, prevenzione e soccorso.
3. I contributi non possono essere richiesti per le spese di cui al comma 2 che siano integralmente rimborsabili per la specifica copertura da polizze assicurative.

Articolo 2
(Attività di protezione civile)

1. I contributi economici di cui all'art. 1, comma 1, sono a titolo di ristoro per infortuni subiti nell'espletamento delle seguenti attività di protezione civile:

   - previsione, consistente nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischi probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi;
   - prevenzione, consistente nelle attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione; la prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in attività non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione dell'emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile nonché l'informazione alla popolazione e l'applicazione della normativa

tecnica, ove necessarie, e l'attività di esercitazione. Nell'ambito delle suddette attività rientrano:

- diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento, previa intesa, delle istituzioni scolastiche, allo scopo di diffondere l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte degli studenti e del personale docente;
- preparazione all'emergenza e la pianificazione dei relativi interventi, consistente nella previsione del complesso di attività e linee programmatiche, ivi compresa l'indicazione delle risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Sistema integrato regionale;
- soccorso, consistente nell'attuazione degli interventi integrati e coordinati diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza;
- contrasto e il superamento dell'emergenza, consistente nell'attuazione coordinata con gli organi istituzionali competenti delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli al ripristino delle normali condizioni di vita;
- mitigazione del rischio.

2. Nell'ipotesi in cui il coinvolgimento in una delle attività di cui al comma 1 richieda una specifica formazione, il contributo economico a ristoro può essere richiesto solo in presenza di una certificazione che attesti la stessa, in corso di validità all'epoca dell'evento infortunistico.

Articolo 3
(Soggetti legittimati e beneficiari)

1. Sono legittimati a presentare domanda di accesso al "Fondo di solidarietà per il volontariato di protezione civile" e unici beneficiari del contributo a valere sullo stesso i volontari delle Organizzazioni di volontariato - OO.d.V. - che siano regolarmente iscritte nell'Elenco territoriale delle OO.d.V. di protezione civile della Regione Lazio, sia nell'ipotesi in cui siano state regolarmente attivate dalla Sala Operativa regionale, sia nell'ipotesi in cui siano state attivate dalla Sala Operativa di altra Autorità di protezione civile per quanto di competenza in base ad accordi e/o convenzioni sottoscritti con le stesse e, comunque, per svolgere attività nel territorio della Regione Lazio, in coordinamento con la Sala Operativa regionale.
2. Nel rispetto delle condizioni di cui al comma1e nell'ipotesi in cui il volontario leso versi in una condizione di accertata impossibilità psico-fisica di provvedervi conseguente all'infortunio subito, sono legittimati a presentare la domanda di accesso al "Fondo di solidarietà per il volontariato di protezione civile" anche i prossimi congiunti del volontario.
3. La regolarità dell'iscrizione all'Elenco di cui al comma 1 dell'Organizzazione alla quale il volontario aderisce deve sussistere al momento dell'accadimento dell'evento che ha generato le condizioni di presentazione della domanda di accesso al Fondo.

Articolo 4
(Termini e modalità di comunicazione dell'evento e di presentazione della domanda di accesso al Fondo)

1. La comunicazione dell'evento che ha cagionato l'infortunio deve essere inoltrata alla Regione Lazio, presso la Direzione regionale competente in materia di protezione civile, a mezzo PEC, entro n. 15 giorni naturali e consecutivi.
2. La domanda di accesso al "Fondo di solidarietà per il volontariato di protezione civile" deve essere inoltrata alla Regione Lazio, presso la Direzione regionale competente in materia di protezione civile, a mezzo PEC, entro il 31 dicembre dell'anno nel corso del quale si è verificato l'evento che ha generato le condizioni della richiesta.
3. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata della seguente documentazione:

- dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 che le spese mediche oggetto di richiesta di contributo non sono soggette a copertura assicurativa e non sono state reintegrate in alcun modo;
- dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 che i dispositivi di protezione individuali - DPI - forniti dall'Organizzazione di appartenenza, sono stati correttamente utilizzati;
- attestato di specifica formazione in corso di validità al momento dell'evento infortunistico, se correlato all'attività prestata;
- documentazione di cui all'art. 5, comma 2;

4. Il soggetto richiedente può riservarsi di:
   - produrre la documentazione integrativa inerente alle spese sanitarie, mediche riabilitative e di psicoterapia per il trattamento del disturbo da stress post traumatico connesse all'evento dichiarato l'anno precedente che si siano protratte nell'anno successivo a quello di presentazione della domanda;
   - produrre la documentazione che attesti la percentuale del rimborso riconosciuto dalla Compagnia assicurativa privata per le spese sopra descritte.
5. La modulistica per presentare la domanda di accesso al Fondo, comprensiva dell'informativa sulla privacy, nonché i moduli di cui deve essere corredata, è pubblicata sul sito della Protezione Civile della Regione Lazio, in apposito spazio.
6. La documentazione di cui al comma 2 deve essere allegata al modulo di domanda.
7. La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale ovvero corredata del documento di riconoscimento dell'istante se sottoscritta con firma autografa.
8. In via derogatoria, ritenuto opportuno supportare anche i volontari che, nell'ambito delle attività di protezione civile di cui all'art 2, comma 1, espletate nell'anno 2024, hanno subito infortuni e sostenuto, di conseguenza, spese sanitarie, spese mediche riabilitative e spese di psicoterapia per il trattamento del disturbo da stress post traumatico, i suddetti sono legittimati alla presentazione della domanda entro il 31 dicembre 2025, a valere sugli stanziamenti per l'annualità 2025.
9. La domanda di accesso al Fondo non può essere presentata per le spese di cui all'art. 1, comma 2, che siano integralmente rimborsabili per mezzo di una specifica copertura da polizze assicurative.

Articolo 5
(Spese ammissibili e rendicontazione)

1. Sono ammissibili le spese sanitarie, mediche riabilitative e le spese di psicoterapia per il trattamento del disturbo da stress post traumatico a causa di infortuni subiti nelle attività di protezione civile di previsione, prevenzione e soccorso.
2. Le spese di cui al comma 1 devono essere rendicontate come da normativa fiscale vigente in materia; la documentazione deve essere allegata al modulo di domanda di cui all'art. 4, comma 2.

Articolo 6
(Istruttoria della domanda e provvedimento conclusivo del procedimento)

1. La Direzione competente alla gestione del Fondo svolge l'attività istruttoria in applicazione delle norme di cui alla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; in particolare la Direzione, per il tramite dell'Ufficio preposto:

   - valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti per la concessione del contributo;
   - verifica la regolarità dell'iscrizione all'Elenco territoriale di cui alla l.r.2/2014 e ss.mm.ii. dell'Organizzazione di appartenenza, nonché della relativa documentazione

sociale, del volontario istante e la regolarità dell'attivazione dell'Organizzazione nell'ambito dell'evento che ha generato l'infortunio;

- chiede l'integrazione della documentazione acquisita in prima istanza, se incompleta e/o la rettifica di atti erronei e/o incompleti.

2. Il mancato riscontro alle richieste di integrazione istruttoria entro il termine comunicato dall'Ufficio preposto, comporta la rinuncia alla richiesta del contributo.
3. Concluso il procedimento amministrativo avviato per la valutazione di tutte le richieste di contributo pervenute entro il termine di cui all'art. 4, comma 1, la Direzione competente alla gestione del Fondo adotta il relativo provvedimento conclusivo, completo di impegno di spesa a favore dei beneficiari.
4. Il contributo di ristoro per spese sanitarie, spese mediche riabilitative e spese di psicoterapia per il trattamento del disturbo da stress post traumatico è calcolato esclusivamente sulle spese non coperte da alcuna copertura assicurativa o sulla parte delle spese non rimborsate.
5. Il tetto del contributo di ristoro per le spese di cui al comma 4, per ciascun beneficiario, è pari ad € 25.000,000 per annualità, fatta salva l'ipotesi del riconoscimento di un contributo maggiore sulla base della documentazione prodotta per l'accesso al Fondo. In ogni caso il maggior contributo riconoscibile non potrà eccedere lo stanziamento annuale di bilancio ne' comportare, cumulato con altri contributi riconosciuti ad altri beneficiari, il superamento dello stesso.
6. L'ufficio preposto all'istruttoria potrà ridurre, secondo un calcolo percentuale, il contributo riconosciuto a ciascun beneficiario qualora l'importo complessivo di tutti i contributi ecceda lo stanziamento annuale di bilancio e si renda, pertanto, necessario adottare una modalità di calcolo che consenta di garantire a tutti i beneficiari un ristoro, anche minimo, delle spese sostenute.

Articolo 7
(Oneri a carico della Regione Lazio ed erogazione del contributo)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 si provvede con uno stanziamento pari a euro 150.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, e per gli anni successivi al 2027 si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.
2. L'erogazione del contributo avverrà in seguito all'acquisizione dei dati bancari del beneficiario e compatibilmente con la tempistica degli uffici preposti alla gestione del bilancio regionale.

Articolo 8
(Decadenza dal beneficio economico)

1. La competente struttura regionale dispone la decadenza dal beneficio economico concesso, con contestuale richiesta di restituzione delle somme erogate, in caso di verifica della non veridicità delle dichiarazioni rese o della documentazione presentata.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(O M I S S I S)

IL SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

L'ASSESSORE ANZIANO
(Luisa Regimenti)

Copia